


Art. 4

(Requisiti generali e specifici dei beneficiari degli alloggi di edilizia agevolata)

I requisiti generali e specifici dei soggetti assegnatari in proprietà degli alloggi beneficiari dei finanziamenti pubblici e degli assegnatari degli alloggi di edilizia convenzionata sono quelli di seguito specificati:

- a) avere la cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all'Unione europea, oppure di altro Stato purché siano nelle condizioni stabilite dall'art. 40, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";
- b) avere la residenza o esercitare l'attività lavorativa, esclusiva o prevalente nell'ambito territoriale di Calenzano;
- c) non essere titolari, nell'ambito territoriale dei Comuni ricompresi nell'ambito dei Comuni ricompresi nelle province di Firenze, Prato e Arezzo, di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare. L'adeguatezza dell'alloggio è determinata in applicazione dei parametri di cui alla lettera c) della vigente Tabella A, allegata alla legge regionale n. 96/96 e sue successive modificazioni e integrazioni;
- d) non essere titolari di diritti di cui al precedente punto c) su uno o più alloggi anche sfitti, ubicati in qualsiasi località, il cui valore catastale complessivo sia uguale o superiore a quello indicato nella tabella A della Legge



Regionale 20 dicembre 1996 n. 96, lettera d), tale requisito di impossidenza si applica sia agli immobili residenziali sia a locali ad uso diverso dell'abitazione;

e) abbiano un reddito annuo complessivo del nucleo familiare, determinato ai sensi dell'art. 21 della legge 457/78 e successive modificazioni, non superiore al limite ad Euro 38.734,27, ferma restando la determinazione dello stesso ai sensi dell'art. 21 della legge 457/78 e successive modificazioni. I redditi dei singoli componenti il nucleo familiare devono essere riferiti allo stesso anno;

f) a pena di esclusione, tutti i previsti requisiti generali e specifici devono essere posseduti al momento della concessione, dell'assegnazione o della stipula dell'atto preliminare d'acquisto debitamente registrato;

g) i requisiti di cui alle lettere c) e d), devono essere posseduti dal termine fissato dal bando comunale per la presentazione delle proposte di partecipazione al Programma integrato fino al momento della stipula del rogito notarile, pena l'esclusione dal beneficio;

h) sono in ogni caso esclusi coloro che abbiano già ottenuto, a qualsiasi titolo, contributi per l'acquisto, la costruzione o il recupero di alloggi, ovvero abbiano ottenuto in qualsiasi parte del territorio nazionale, l'assegnazione in uso, in abitazione, in proprietà o con patto di futura vendita di altri alloggi costruiti con il concorso o il contributo dello Stato, delle Regioni o di altri Enti pubblici, nonché con i mutui di cui alla legge n. 715/50, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia stato espropriato, sia inutilizzabile o perito senza dar luogo a risarcimento del danno;

l) gli alloggi destinati alla vendita/assegnazione in proprietà sono soggetti alla disciplina di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 666 del 7 luglio 2003. In ogni caso, pena la decadenza del contributo, i relativi contratti devono essere stipulati non oltre 2 (due) anni dalla data di ultimazione dei lavori attestata dal Comune competente.

Ai fini del presente atto:

a) per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado purché la stabile convivenza con il richiedente abbia avuto inizio due anni prima della data di stipula del contratto di concessione, assegnazione o stipula dell'atto preliminare d'acquisto dell'alloggio, e sia dimostrata nelle forme di legge;

b) sono equiparate al nucleo familiare, le situazioni di convivenza finalizzate alla reciproca assistenza morale e materiale, che siano instaurate e durino stabilmente da almeno

due anni alla data di stipula del contratto di assegnazione o stipula dell'atto preliminare d'acquisto dell'alloggio e siano dichiarate in forma pubblica con atto di notorietà da parte del richiedente e dei conviventi;

c) nel caso di figli conviventi coniugati ovvero di nuovi nuclei familiari o situazioni equiparate che intendono concorrere autonomamente alla fruizione dei benefici, l'accertamento dei requisiti soggettivi si valuta sempre in forma cumulativa ma prescindendo dai nuclei familiari di appartenenza. I nuovi nuclei devono risultare formalmente costituiti ovvero dimostrati nelle forme di legge entro e non oltre i sei mesi successivi alla data di stipula del contratto e assumere la residenza nell'alloggio;

d) per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la somma dei redditi imponibili di tutti i componenti il nucleo stesso, al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari e al lordo delle imposte e della deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione di cui all'art. 11 del D.P.R. n. 917/1986 e successive modificazioni. Oltre all'imponibile fiscale vanno computati tutti gli emolumenti, indennità, pensione, sussidi a qualsiasi titolo percepiti, compresi quelli esentasse. Il reddito di riferimento è quello relativo all'ultima dichiarazione fiscale.